

dossier

10 gennaio 2022

EMERGENZA COVID-19

DECRETO-LEGGE n. 229 del 30 dicembre 2021

A.S. 2489



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 489



SERVIZIO STUDI

Tel. 066760-3410 - st_segreteria@camera.it

Progetti di legge n. 526

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Premessa	5
----------------	---

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, commi 1, 3 e 4 (<i>Disposizioni in materia di certificati verdi COVID-19 e di certificati verdi COVID-19 cosiddetti rafforzati</i>)	11
Articolo 1, commi 2, 4, lett. a), e 5 (<i>Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nei mezzi di trasporto e per l'utilizzo degli impianti di risalita</i>)	14
Articolo 1, comma 6 (<i>Disposizioni in materia di accesso alle manifestazioni sportive</i>)	17
Articolo 2 (<i>Disposizioni sul regime di autosorveglianza e sui regimi di quarantene</i>)	21
Articolo 3 (<i>Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie</i>)	23
Articolo 4 (<i>Disciplina sanzionatoria</i>)	24
Articolo 5 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	29
Articolo 6 (<i>Entrata in vigore</i>)	30

Premessa

La predisposizione di misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 pareva aver trovato un suo assestamento, in vista della stagione invernale, con il decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021.

Esso ha recato, in via 'strutturale', l'estensione dell'obbligo di vaccinazione ad alcune categorie del pubblico impiego (personale scolastico, del comparto della difesa-sicurezza-soccorso pubblico, dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunità); un ampliamento del novero di attività (o mezzi di trasporto) per accedere ai quali siano richieste le certificazioni verdi; una 'differenziazione' di loro effetti, in tema di certificazioni verdi, a seconda che esse conseguano ad avvenuta vaccinazione o guarigione (cd. *green pass* 'rafforzato') ovvero a test, nelle zone gialle o arancioni (ed in via transitoria, per il periodo 6 dicembre 2021-15 gennaio 2022, nelle zone bianche); la riduzione a nove mesi (anziché dodici) della validità del certificato verde da vaccinazione.

La rapida progressione della variante *Omicron* del virus, connotata da maggiore diffusività, ha richiesto tuttavia un ricalibramento delle misure disposte dalla articolata sequenza di decreti-legge, nella quale il decreto-legge n. 172 da ultimo si iscriveva (sequenza normativa ricostruita nel *dossier*, cui si rinvia, dei Servizi Studi di Camera e Senato, relativo appunto a quel decreto-legge n. 172).

Di qui il succedersi, in breve volgere di tempo, di tre ulteriori decreti-legge.

Susseguitisi a scadenza pressoché settimanale, sono: il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021; il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021; il decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022.

Il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021 ha posticipato di tre mesi (al 31 marzo 2022) lo stato di emergenza nazionale; ha ridotto a sei mesi la durata delle certificazioni verdi da vaccinazione (tale durata viene quindi equiparata a quella dei certificati verdi generati da guarigione); ha reintrodotto anche per la zona bianca e per i luoghi all'aperto l'obbligo di mascherina (prevedendolo anche per i mezzi di trasporto), ed ha disposto l'obbligo di mascherina FFP2 per accedere a cinema, teatri, locali di intrattenimento, eventi sportivi; ha esteso l'ambito di attività accessibili solo con certificazione verde 'rafforzata' (come il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione; o l'accesso a musei, centri culturali e ricreativi, piscine); ha esteso (al 31 marzo 2022) il termine per cui attività e servizi, per i quali siano previste limitazioni in zona gialla, siano accessibili in zona bianca solo con certificazione verde 'rafforzata'. Tra le sue disposizioni, inoltre, figurano alcune in materia di: controlli degli ingressi nel territorio nazionale; esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati nonché somministrazione di vaccini, nelle farmacie; prevenzione del contagio in ambito scolastico; accesso nelle strutture residenziali e socio-assistenziali; prestazione lavorativa di soggetti fragili; proroga di termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica.

Il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021 ha recato alcune misure restrittive ulteriori fino alla cessazione dello stato di emergenza (alcune di esse decorrono dal

10 gennaio 2022). Esso ha disposto circa l'accesso e l'utilizzo di determinati servizi e attività (alberghi e strutture ricettive, sagre e fiere, convegni e congressi, feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose; impianti di risalita, servizi di ristorazione all'aperto, piscine, sport di squadra e di contatto e centri benessere per le attività all'aperto; centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all'aperto) e mezzi di trasporto (aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, navi e traghetti e treni interregionali e d'alta velocità, trasporto pubblico locale, ecc.), consentendoli esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi (attestanti l'avvenuta vaccinazione, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; l'avvenuta guarigione, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione; l'avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo). Ha inoltre integrato le disposizioni per le competizioni e gli eventi sportivi in zona bianca, limitandone le capienze (e riservando l'accesso a detentori di *green pass* 'rafforzato').

Ancora, il decreto-legge n. 229 ha sollecitato la definizione da parte del Commissario straordinario per l'emergenza (d'intesa con il Ministro della salute) di un protocollo per assicurare (fino al 31 marzo 2022) la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Ed ha disposto riguardo alla misura della quarantena precauzionale, prevedendone la non applicazione a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19. Per questi soggetti è prescritto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare (per la rilevazione del virus Sars-Cov-2) alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto (cosiddetto regime di auto-sorveglianza). La novella prevede inoltre che, per i soggetti nelle condizioni di quarantena o di quarantena precauzionale, ovvero di auto-sorveglianza, l'esito negativo di un test antigenico rapido o di un test molecolare sia valido, ai fini della cessazione della relativa condizione (ferma restando la sussistenza degli altri presupposti), anche in caso di test effettuato presso centri privati a ciò abilitati.

Infine giunge il **decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022**.

Sua saliente previsione è la generalizzazione (con decorrenza dal 1° febbraio 2022) dell'obbligo di vaccinazione, finora disposto per alcuni settori lavorativi (sanitario, scolastico, di sicurezza e difesa, penitenziario, di giustizia minorile e di comunità), a tutti coloro che abbiano più di cinquanta anni di età nonché al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (salve, in tutti i casi, le esenzioni per specifiche ragioni cliniche).

Inoltre esso prevede l'estensione (decorrente dal 15 febbraio 2022) della certificazione verde cosiddetta rafforzata per l'accesso ai luoghi di lavoro, con riferimento ai soggetti di età superiore ai cinquanta anni (ferma restando la condizione della certificazione verde non rafforzata per i soggetti di età inferiore).

Ed amplia il novero di attività e servizi per l'accesso ai quali la certificazione verde (*non* 'rafforzata') sia richiesta quale requisito.

Specifiche disposizioni sono dettate per la gestione dei casi di positività al virus nel sistema educativo, didattico e formativo (con previsione, differenziata a seconda del ciclo di istruzione e del numero di casi positivi, delle condizioni in cui si ricorra alla didattica a distanza) nonché per il tracciamento dei contagi nella popolazione scolastica.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, commi 1, 3 e 4
(Disposizioni in materia di certificati verdi COVID-19 e di certificati verdi COVID-19 cosiddetti rafforzati)

I **commi 1, 3 e 4 dell'articolo 1¹** recano, con decorrenza **dal 10 gennaio 2022**, **un ampliamento** delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso - nella disciplina transitoria valida fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19² - è riservato ai soggetti in possesso di un **certificato verde COVID-19** (in corso di validità) **generato esclusivamente da vaccinazione (contro il COVID-19) o da guarigione** - con esclusione, dunque, di quelli generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido -; **resta ferma** la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta³.

Gli ambiti ed attività oggetto del summenzionato ampliamento di cui ai **commi 1 e 4** riguardano:

- gli alberghi e le altre strutture ricettive, ivi compresi i relativi servizi di ristorazione, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano riservati ai clienti che alloggino nei medesimi alberghi o altre strutture; rispetto a tale previsione, le novelle di cui al **comma 3** del presente **articolo 1** recano alcuni interventi di coordinamento;
- le sagre, le fiere, i convegni ed i congressi;
- le feste al chiuso⁴ conseguenti alle cerimonie civili o religiose (ivi comprese quelle organizzate mediante servizi di *catering* e *banqueting*). Secondo le

¹ Il **comma 1** in esame richiama varie disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 9-bis del [D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87](#), e successive modificazioni. Il **comma 3** in esame novella parzialmente una norma del citato articolo 9-bis del D.L. n. 52 ed una norma dell'articolo 6, comma 1, del [D.L. 26 novembre 2021, n. 172](#), attualmente in fase di **conversione alle Camere**.

² Il termine del suddetto stato di emergenza è attualmente posto al **31 marzo 2022** dall'**articolo 1, comma 1**, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, **attualmente in fase di conversione alle Camere**. Il termine finale di applicazione delle norme in esame, in materia di certificati verdi COVID-19, è individuato, mediante rinvio mobile al termine dello stato di emergenza, in modo esplicito da parte dei **commi 1 e 4** del presente **articolo 1** ed in modo implicito da parte della disciplina di cui al citato articolo 9-bis del D.L. n. 52 del 2021 - articolo al quale fa riferimento la **lettera a)** del **comma 3** del presente **articolo 1** -. La norma sulla quale interviene la **lettera b)** dello stesso **comma 3** trova invece applicazione fino al termine fisso (non mobile) del **31 marzo 2022**.

³ Riguardo a questi ultimi soggetti, cfr. la [circolare](#) del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309, che specifica quali siano i singoli possibili motivi di esenzione. La suddetta circolare definisce altresì, in via transitoria, nelle more della definizione di un formato digitale, le modalità del rilascio (a titolo gratuito) delle certificazioni di esenzione in formato cartaceo - le quali, in base alla proroga posta, da ultimo, dalla [circolare](#) del Ministero della salute del 23 dicembre 2021, prot. n. 59069, sono valide (ai fini dell'esenzione in oggetto) **fino al 31 gennaio 2022** -.

⁴ La limitazione dell'ambito alle feste che si svolgano al chiuso è indicata **nella tabella** presente nelle [faq](#) su sito *internet* istituzionale governativo. Cfr., in merito, anche l'articolo 8-bis, comma 2, del citato D.L. n. 52 del 2021, e successive modificazioni; tale articolo è richiamato dalla lettera g-bis) del comma 1

indicazioni poste **dalla tabella** presente nelle [faq](#) su sito *internet* istituzionale governativo, la condizione in esame è già richiesta per le altre feste al chiuso, alle quali, quindi, le feste al chiuso conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono equiparate, ai fini in oggetto, con decorrenza dal 10 gennaio 2022;

- gli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici. Riguardo a tale fattispecie, si rinvia alla scheda relativa ai **commi 2, 4, lettera a), e 5** del presente **articolo 1**;
- i servizi di ristorazione all'aperto, i quali, quindi, ai fini in oggetto, sono equiparati, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, a quelli al chiuso⁵. Si ricorda che dall'ambito in esame restano esclusi i servizi di ristorazione (all'aperto e al chiuso) erogati da mense relative ai lavoratori o erogati in base a *catering* continuativo su base contrattuale, secondo l'interpretazione seguita dalla [circolare](#) del Gabinetto del Ministero dell'interno del 29 dicembre 2021, prot. n. 88170, nonché (per le mense relative ai lavoratori) **dalla citata tabella** presente nelle [faq](#) su sito *internet* istituzionale governativo; per i servizi oggetto della suddetta esclusione, resta quindi ferma la sola condizione⁶ del possesso di un qualsiasi certificato verde COVID-19 (in corso di validità) - fatte salve le fattispecie summenzionate di esenzione soggettiva -;
- le strutture ed attività all'aperto concernenti piscine, centri natatori, palestre⁷, sport di squadra o di contatto⁸, centri benessere, ivi compresi le ipotesi di ubicazione all'interno di strutture ricettive e gli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità; in base a tali previsioni, le suddette strutture ed attività all'aperto sono quindi equiparate, sotto il profilo in oggetto, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, alle corrispondenti strutture ed attività al chiuso⁹; per queste

del citato articolo 9-bis del D.L. n. 52, lettera che è sua volta richiamata dal **comma 1, lettera c)**, del presente **articolo 1**.

Si ricorda altresì che, nel periodo **25 dicembre 2021-31 gennaio 2022**, sono vietati, ai sensi dell'**articolo 6** del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, **attualmente in fase di conversione alle Camere**: le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti; le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

⁵ Riguardo a questi ultimi, cfr., **da ultimo**, l'**articolo 5** del citato D.L. n. 221, **attualmente in fase di conversione alle Camere**.

⁶ Ai sensi del comma 1, lettera a), del citato articolo 9-bis del D.L. n. 52 del 2021, e successive modificazioni.

⁷ Riguardo alle palestre, cfr. *infra*.

⁸ Riguardo all'individuazione degli sport di contatto, cfr. il [D.M. 13 ottobre 2020](#). Riguardo ad essi, cfr. anche *infra*, in nota.

⁹ Si ricorda, inoltre, che, sotto il profilo della formulazione letterale, gli sport di contatto sono, ai fini in oggetto, menzionati esclusivamente per le attività all'aperto (da parte della **lettera c)** del presente **articolo 1, comma 4**); essi sono, tuttavia, inclusi - secondo [le indicazioni](#) pubblicate sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri - nelle fattispecie in esame anche nel caso di svolgimento al chiuso.

ultime, sempre a decorrere dal 10 gennaio 2022, la condizione del possesso di un certificato verde COVID-19 generato da vaccinazione o guarigione è posta dall'**articolo 8, comma 1**, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, **attualmente in fase di conversione alle Camere** (fatte salve le ipotesi summenzionate di esenzione soggettiva). Si rileva che per gli ambiti all'aperto, la **lettera c)** del presente **articolo 1, comma 4**, non menziona le palestre; tuttavia, ai fini in oggetto, l'ipotesi di palestre all'aperto è inclusa ed equiparata alle altre strutture in esame all'aperto nelle [faq](#) su sito *internet* istituzionale governativo; *si valuti l'opportunità di una definizione esplicita di tale profilo*;

- i centri culturali e i centri sociali e ricreativi, che svolgano attività all'aperto. In base a tale previsione, le suddette strutture ed attività all'aperto sono quindi equiparate, sotto il profilo in oggetto, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, alle corrispondenti strutture ed attività al chiuso; per queste ultime, sempre a decorrere dal 10 gennaio 2022, la condizione del possesso di un certificato verde COVID-19 generato da vaccinazione o guarigione è posta dal **citato articolo 8, comma 1**, del D.L. n. 221, **attualmente in fase di conversione alle Camere** (fatte salve le ipotesi summenzionate di esenzione soggettiva). Resta ferma l'esclusione (per le attività sia all'aperto sia al chiuso) dei centri educativi per l'infanzia (quest'ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi).

Resta fermo che lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi sono ammessi nel rispetto delle condizioni, dei limiti e dei divieti stabiliti dalle disposizioni transitorie in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 e variabili a seconda del colore della zona. Per un quadro derivante dal complesso delle disposizioni suddette, ivi comprese quelle concernenti i certificati verdi COVID-19, **si rinvia alla tabella** presente nelle [faq](#) su sito *internet* istituzionale governativo.

Si ricorda che la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle norme di cui ai **commi 1, 3, lettera a), e 4** del presente **articolo 1** è definita dal successivo **articolo 4** (si rinvia alla relativa scheda). Quest'ultimo **articolo** richiama il suddetto **comma 4** solo implicitamente, facendo richiamo esplicito del **comma 1** (al quale il **comma 4** fa riferimento). *Si valuti l'opportunità di una definizione esplicita di tale profilo.*

*Si valuti inoltre l'opportunità di porre un coordinamento formale tra le previsioni di cui al **comma 4** del presente **articolo 1** - le quali introducono nuove fattispecie - e le norme che elencano i possibili impieghi dei certificati verdi COVID-19 (norme di cui all'articolo 9, comma 10-bis, del [D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87](#), e successive modificazioni, e di cui all'articolo 5, comma 1, del [D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 settembre 2021, n. 133](#)).*

**Articolo 1,
commi 2, 4, lett. a), e 5**
***(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nei mezzi di trasporto e per
l'utilizzo degli impianti di risalita)***

L'articolo 1, commi 2, 4 e 5, prevede l'obbligo del c.d. *super green pass*, a decorrere dal 10 gennaio 2022, per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto e per tutte le tipologie di impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche in comprensori sciistici.

In dettaglio, il **comma 2 dell'articolo 1**, dispone, novellando l'alinea dell'articolo 9 *-quater*, del decreto-legge n. 52 del 2021, che **a decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, sia consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del c.d. "super-green pass"** (cioè di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c -bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021, che attestino la vaccinazione o l'avvenuta guarigione), nonché ai soggetti di cui all'articolo 9 *-bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021 (minori di anni dodici e soggetti esenti dalla campagna vaccinale), **l'accesso e l'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto**, che sono elencati (si ricorda che l'elencazione è tassativa) nel richiamato articolo 9 *-quater*:

- **aeromobili** adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- **navi e traghetti** adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- **treni** impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, *Intercity*, *Intercity* Notte e Alta Velocità;
- **autobus** adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- **autobus** adibiti a servizi di **noleggio con conducente**;
- mezzi impiegati nei servizi di **trasporto pubblico locale o regionale**.

In precedenza, l'accesso a tali mezzi era consentito anche nell'ipotesi di cui alla lettera *c)* del decreto-legge n. 52 del 2021, cioè con effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare.

Il successivo **comma 4, lettera a) dell'articolo 1** dispone che si applichino all'accesso e all'utilizzo **degli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici** le norme del comma 1 dello stesso articolo 1, che ha previsto l'accesso ai **solli soggetti muniti di *super green pass* a partire dal 10 gennaio 2022** ad alcune attività. Anche tali disposizioni si applicano fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Conseguentemente a tale modifica, il **comma 5 dell'articolo 1** dispone **l'abrogazione**, dal 10 gennaio 2022, **della lettera e-bis)** del comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 52 del 2021, che includeva nell'elenco tassativo dei mezzi di trasporto per i quali vi è l'obbligo di *green pass* (ora *super green pass*), le funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.

Pertanto, in base al combinato delle modifiche apportate dal **comma 5** e del **comma 4, lett. a)**, **si applicherà dal 10 gennaio 2022 l'obbligo di *super green pass*** per l'accesso e l'utilizzo a **tutte le tipologie di impianti di risalita** con finalità turistico-commerciale, anche ubicati in comprensori sciistici: **pertanto l'obbligo viene esteso anche alle sciovie, alle seggiovie aperte e ad altre tipologie di impianti di risalita**, oltre alle funivie, cabinovie e seggiovie chiuse. Nella nuova disposizione non viene riprodotto il riferimento, in precedenza presente nell'elenco dell'articolo 9-*quater*, alla mancanza di limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio per tali impianti, per la quale adesso nulla si prevede.

*Occorre tuttavia segnalare che l'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 221 del 2021, in corso di conversione, ha introdotto l'obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 sui mezzi di trasporto elencati nell'articolo 9-*quater* e che pertanto, a seguito dell'eliminazione da tale elenco della lettera e-bis), relativa alle cabinovie, funivie e seggiovie chiuse, per tali impianti di risalita verrebbe meno l'obbligo di indossare mascherine FFP2, a partire dal 10 gennaio 2022.*

A tale ultimo proposito, deve essere constatato che – proprio in data **7 gennaio 2022** - il Ministro della salute ha emanato un'**ordinanza**, nel penultimo capoverso delle cui premesse si afferma che: “Rilevata l'esigenza di **mantenere ferme** anche successivamente al 9 gennaio 2022 le vigenti previsioni relative all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di **tipo FFP2** per l'accesso e l'utilizzo degli impianti di risalita, tenuto conto anche conto dei livelli degli stessi per la stagione turistica in corso”.

Pertanto, l'**art. 1** di tale ordinanza reca: “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, **l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** di cui all'art. 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, **continua ad applicarsi a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento**, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici”.

Vale la pena specificare che si tratta di un'**ordinanza distinta** da quella – emanata in pari data – con sono attribuiti o prorogati “colori” diversi per le regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli VG, Toscana e Val d'Aosta.

*Occorre altresì evidenziare che l'ordinanza in questione **non appare suscettibile di per sé** di sanare l'incongruenza rilevata supra in termini di rapporti tra fonti del diritto.*

Si ricorda che il richiamato **comma 1 dell'articolo 1** del presente decreto legge, prevede l'accesso ad una serie di attività solo ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a, b)* e *c-bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto legge n. 52 del 2021. Si tratta pertanto:

- a) **dell'avvenuta vaccinazione** anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
 - b) **dell'avvenuta guarigione** da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
 - c) dell'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
- dei **soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica.

Articolo 1, comma 6
(Disposizioni in materia di accesso alle manifestazioni sportive)

L'articolo 1, comma 6, dispone che **in zona bianca**: i) possono accedere agli **eventi e alle competizioni sportive** esclusivamente i soggetti muniti di "**super green-pass**"; ii) la **capienza consentita delle strutture che accolgono tali manifestazioni** non può essere superiore al **50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso** rispetto a quella massima autorizzata.

A tal fine la disposizione in esame novella l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021¹⁰.

Nello specifico, con l'intervento normativo in esame, l'accesso alle richiamate manifestazioni sportive è riservato ai soggetti in possesso di un **certificato verde COVID-19** (in corso di validità) generato esclusivamente **da vaccinazione** contro il COVID-19 **o da guarigione**, nonché a coloro ai quali non è richiesto siffatto certificato. Si tratta dei minori di età inferiore a dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

Le novità della disposizione in esame, che interessano esclusivamente la **zona bianca**, consistono:

- nella previsione che il possesso di un certificato verde generato in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido non costituisce più un titolo idoneo per l'accesso alle manifestazioni sportive;
- nella **riduzione della capienza** delle strutture destinate ad accogliere gli spettatori agli eventi e competizioni sportivi in zona bianca: prima dell'intervento normativo in esame essa non poteva essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata, mentre ora la capienza è la stessa prevista in zona gialla (non superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso).

Al fine di apprezzare le novità introdotte con l'articolo in esame, si rinvia al **testo a fronte** fra le disposizioni in materia di sport recate all'articolo 5 del predetto DL n.52 del 2021 nel testo precedente alle modifiche introdotte nel presente DL (prima colonna) e quelle recate nel testo vigente (seconda colonna).

Con riferimento alla disciplina relativa alla partecipazione degli spettatori alle manifestazioni sportive, si segnala che l'articolo 4, comma 2, del DL n.221 del 2021, in corso di conversione presso il Senato della Repubblica (AS2488), è intervenuto disponendo l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie

¹⁰ Con riguardo a tale articolo e più in generale alla disciplina relativa alla partecipazione del pubblico ad eventi e competizioni sportivi, al [Dossier sull'A.S. 2463](#) (decreto-legge n. 172 del 2021, in corso di conversione), pp.57-60.

respiratorie di tipo FFP2, fra l'altro, per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto.

Detto obbligo decorre dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e ha durata fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per il medesimo periodo di tempo, nelle strutture che accolgono dette manifestazioni, nei luoghi diversi da quelli adibiti a servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è altresì posto il divieto di consumo di cibi e bevande al chiuso.

Art. 5, commi 2 e 3, del DL 52/2021 previgente al DL in esame	Art. 5, commi 2 e 3, del DL 52/2021(come modificato dal comma 6 in esame)
In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. [omissi]¹¹	<i>identico</i>
In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai	In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai

¹¹ Si richiama esclusivamente il comma 1, primo periodo, in materia di spettacoli aperti al pubblico perché, ai sensi del successivo comma 2, le disposizioni in esso recate si applicano agli eventi sportivi. Si tralasciano le altre norme che non interessano lo sport.

Art. 5, commi 2 e 3, del DL 52/2021 previgente al DL in esame	Art. 5, commi 2 e 3, del DL 52/2021(come modificato dal comma 6 in esame)
soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.	soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.	3. <i>identico</i>

Articolo 2

(Disposizioni sul regime di autosorveglianza e sui regimi di quarantene)

La novella di cui al **comma 1, capoverso 7-bis**, del presente **articolo 2**¹² **sopprime l'obbligo di quarantena precauzionale - prevista in via generale in caso di contatto stretto**¹³ **con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 - per alcune fattispecie, prevedendo, in sostituzione e sempre che permanga la negatività al suddetto virus, un regime di autosorveglianza e l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ovvero di tipo FFP3.** Tali nuove disposizioni si applicano nei casi in cui il contratto stretto si sia verificato entro i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (contro il COVID-19), o successivamente alla somministrazione della dose vaccinale di richiamo, ovvero entro i 120 giorni dalla guarigione (da un'eventuale infezione al medesimo COVID-19). La novella di cui al **capoverso 7-ter** del presente **articolo 2, comma 1**, introduce **un'esplicita base legislativa per le circolari** del Ministero della salute che definiscono i criteri e le modalità delle quarantene per i casi di positività al suddetto virus e delle quarantene precauzionali e prevede che, per i soggetti nelle suddette condizioni di quarantena o quarantena precauzionale, ovvero di autosorveglianza, l'esito negativo di un test antigenico rapido o di un test molecolare sia valido, ai fini della cessazione della relativa condizione (ferma restando la sussistenza degli altri presupposti), **anche in caso di test effettuato presso centri privati a ciò abilitati.**

Più in particolare, per le fattispecie di cui al suddetto **capoverso 7-bis** e in sostituzione della quarantena precauzionale¹⁴, la novella prevede: l'obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto; l'obbligo di indossare per dieci giorni (decorrenti dall'ultimo contatto stretto) dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (o di tipo FFP3). Le norme suddette si applicano anche ai casi di quarantena precauzionale in corso alla data di entrata in vigore (31 dicembre 2021) del **presente decreto**. Resta implicitamente fermo che, in caso di esito positivo di un test, subentri il regime di quarantena previsto per i soggetti positivi (al suddetto virus).

Si ricorda che la novella legislativa (di cui al **capoverso 7-bis**) recante gli obblighi in esame rientra nell'ambito delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 2 del [D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74](#).

¹² Le novelle di cui al presente **articolo 2** concernono l'articolo 1 del [D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74](#), e successive modificazioni.

¹³ Per le nozioni di "contatto" e di "contatto stretto" (nell'ambito delle misure contro il COVID-19), cfr. la relativa [pagina](#) sul sito *internet* del Ministero della salute.

¹⁴ Riguardo al regime di quarantena precauzionale, cfr., da ultimo, la [circolare](#) del Ministero della salute del 30 dicembre 2021, prot. n. 60136, nonché le [faq](#) pubblicate sul sito istituzionale governativo.

Si consideri l'opportunità di valutare la congruità del suddetto termine - relativo all'obbligo di utilizzo di uno specifico tipo di mascherina - di dieci giorni, considerato che, attualmente¹⁵, per altri soggetti, aventi, in ragione della maggiore distanza nel tempo dall'ultima vaccinazione, un minor grado di protezione, trova applicazione, in alcuni casi, un regime di quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, senza obblighi ulteriori di indossare dispositivi di protezione.

Sotto il profilo redazionale, si valuti l'opportunità di fare esplicito riferimento anche ai dispositivi di tipo FFP3 e di sostituire la locuzione "antigene SARS-CoV-2" con la locuzione "virus SARS-CoV-2", considerato che il test molecolare non rileva l'antigene.

La novella di cui al **successivo capoverso 7-ter** del presente **articolo 2, comma 1**, in primo luogo, introduce un'esplicita base legislativa per le circolari del Ministero della salute che - sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico, istituito dall'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni - definiscono i criteri e le modalità delle quarantene per i casi di positività al suddetto virus e delle quarantene precauzionali.

La novella prevede inoltre che, per i soggetti nelle suddette condizioni di quarantena o di quarantena precauzionale, ovvero di autosorveglianza, l'esito negativo di un test antigenico rapido o di un test molecolare sia valido, ai fini della cessazione della relativa condizione (ferma restando la sussistenza degli altri presupposti), anche in caso di test effettuato presso centri privati a ciò abilitati; in quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di quarantena precauzionale o di autosorveglianza¹⁶. *Si valuti l'opportunità di chiarire a quali soggetti siano riconosciuti la possibilità o il compito della trasmissione suddetta, ai fini della cessazione della condizione in oggetto.*

¹⁵ Cfr. la citata [circolare](#) del Ministero della salute del 30 dicembre 2021, prot. n. 60136, nonché le [faq](#) pubblicate sul sito istituzionale governativo.

Si ricorda che la suddetta circolare modifica anche il termine di durata della quarantena per alcune fattispecie di soggetti positivi.

¹⁶ Come detto, nel regime di autosorveglianza, il test (con esito negativo) è richiesto solo per il caso di presenza di sintomi.

Articolo 3 ***(Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie)***

L'**articolo 3** intende contenere i prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, il cui uso è stato reso obbligatorio, in determinate occasioni e per tutto il periodo emergenziale, dall'art. 4 del decreto legge n. 221 del 2021.

L'**articolo 3** impegna il Commissario straordinario COVID-19, a definire, d'intesa con il Ministro della salute, un **Protocollo** con le **associazioni di categoria** maggiormente rappresentative delle **farmacie** e degli altri **rivenditori autorizzati**, al fine di **assicurare**, fino al 31 marzo 2022, la **vendita a prezzi contenuti** di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2**.

Si ricorda che l'art. 4 del decreto legge n. 221 del 2021¹⁷ ha disposto l'**obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** per gli spettacoli che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto. L'obbligo decorre dal 25 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

In data **3 gennaio 2021**, la Struttura del Commissario per l'emergenza Covid-19, d'intesa con il Ministero della Salute e sentito l'Ordine dei Farmacisti, ha siglato il [Protocollo](#) con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite per la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. L'art. 1 del Protocollo indica i requisiti minimi, anche di conformità alla normativa europea, cui devono rispondere le mascherine FFP2 monouso e non riutilizzabili. Il prezzo concordato è pari a 0,75 euro per unità (IVA compresa). La vendita al pubblico delle mascherine FFP2 al prezzo massimo concordato è praticata, su base volontaria, dalle farmacie che aderiscono al Protocollo compilando l'apposito modulo reperibile sul sistema Tessera Sanitaria. Resta ferma la possibilità di praticare offerte migliorative nel caso di acquisti multipli di mascherine in confezioni singole o multiple integre da parte degli utenti.

Il Commissario è altresì incaricato di monitorare l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 e di relazionare al Governo.

La misura non comporta oneri per la finanza pubblica.

¹⁷ D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, *Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*.

Articolo 4 **(Disciplina sanzionatoria)**

L'articolo 4 prevede la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro** in caso di violazione delle disposizioni contenute nel decreto legge in esame, con riguardo al possesso di un **certificato** verde COVID-19 c.d. **rafforzato** (generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione) per l'accesso e l'utilizzo di determinati servizi, attività e mezzi di trasporto e con riguardo all'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 cui sono sottoposti i **soggetti ai quali non si applica la quarantena precauzionale** in caso di contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.

La disposizione chiarisce, inoltre, che la medesima sanzione amministrativa si applica alle violazioni degli obblighi posti dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, in corso di conversione (secondo periodo).

L'articolo 4 prevede infine:

- l'obbligo per i **titolari o i gestori** di determinati servizi e attività, di **verificare** che l'accesso a questi ultimi avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge e contiene disposizioni relative all'attività di verifica;
- l'applicazione della **sanzione amministrativa accessoria**, a partire dalla terza violazione, della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni, alle violazioni delle disposizioni relative all'accesso a determinati servizi e alle attività.

In particolare, il **primo periodo** del comma 1 reca la **disciplina sanzionatoria** per la violazione:

- degli obblighi concernenti il possesso di un **certificato** verde COVID-19 (in corso di validità) **generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione** per l'accesso e l'utilizzo di determinati servizi, attività e mezzi di trasporto (*si vedano le schede relative all'articolo 1, commi 1 e 2*) dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

L'articolo 1, comma 1 del decreto legge in esame concerne l'accesso: agli **alberghi e altre strutture recettive** nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; alle sagre e fiere, **convegni e congressi**; alle **feste** conseguenti alle cerimonie civili o religiose.

Il comma 2 del medesimo articolo concerne l'accesso ai seguenti **mezzi di trasporto**: -aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

- dell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 cui sono sottoposti i **soggetti ai quali non si applica la quarantena precauzionale** in caso di contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19, ossia coloro che si trovino nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo (*si veda scheda relativa all'articolo 2*).

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge in esame per tali soggetti è prescritto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Per la violazione dei suddetti obblighi, la disposizione in commento **rinvia alla disciplina sanzionatoria** di cui **all'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020**¹⁸.

Richiamando una disposizione che già da tempo trova applicazione per la violazione delle restrizioni poste per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, il decreto-legge in commento conferma dunque la natura di **illecito amministrativo** di tali violazioni, sanzionate con il **pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro**.

L'articolo 4 del [decreto-legge n. 19 del 2020](#), al **comma 1**, prevede infatti che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da d.P.C.m., da ordinanze del Ministro della salute o da provvedimenti delle regioni, nonché da atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti dalla legge, sia soggetto alla **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento di una **somma da 400 a 1.000 euro**. La sanzione è **aumentata fino a un terzo** (da 533 a 1.333 euro) se la violazione avviene con l'utilizzo di un **veicolo**.

In base al **comma 2** del medesimo art. 4 del D.L. n. 19, si applica altresì la **sanzione amministrativa accessoria** della **chiusura** dell'esercizio o dell'attività **da 5 a 30 giorni** per le violazioni che riguardano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, l'organo accertatore può disporre subito, in via cautelare, e per un periodo non superiore a 5 giorni, la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio, "ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione". Tali giorni di chiusura saranno poi scomputati dalla sanzione accessoria effettivamente irrogata (**comma 4**).

Ai sensi del **comma 5**, se l'**illecito amministrativo** è **reiterato**, la **sanzione amministrativa pecuniaria** è **raddoppiata** (da 800 a 2.000 euro) e la sanzione accessoria interdittiva è applicata nella misura massima (30 giorni). Secondo la formulazione testuale, la sanzione aggravata è prevista "in caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1".

¹⁸ D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2020, n. 35.

In base al comma 1, le sanzioni amministrative dovranno essere applicate **salvo che la violazione delle misure integri gli estremi di un reato**; al riguardo la norma esclude espressamente non solo l'applicabilità dell'art. 650 c.p. (*Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità*), ma anche di altre contravvenzioni previste per la violazione di misure imposte per ragioni di sanità e segnatamente dunque dall'art. 260 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al [r.d. n. 1265 del 1934](#).

Il comma 3 delinea il **procedimento** di applicazione della sanzione amministrativa, specificando che:

- si applicano, per quanto non stabilito dall'articolo in esame, ove compatibili, le disposizioni della Sezione I (Principi generali) e II (Applicazione) della [legge n. 689 del 1981](#);
- è possibile procedere al **pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta** in base alle disposizioni del Codice della strada ([art. 202, commi 1, 2 e 2.1 del d.lgs. n. 285 del 1992](#)). Conseguentemente, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie, l'illecito si estingue pagando una somma pari al **minimo edittale ridotto del 30%** (280 euro) entro 5 giorni dalla contestazione ovvero il **minimo edittale** (400 euro) entro 60 giorni dalla contestazione;
- la sanzione è irrogata dal **prefetto**, in caso di violazione delle misure di contenimento disposte con d.P.C.m. o con ordinanze del Ministro della salute e dalle autorità regionali.

Il **secondo periodo** del comma 1 chiarisce che continua ad essere sanzionata ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 altresì la **violazione degli obblighi** – previsti dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, in corso di conversione- relativi:

- all'utilizzo dei dispositivi di **protezione delle vie respiratorie** (art. 4);
- al **consumo di cibi e bevande** al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione (art. 5),
- al **divieto di svolgimento di feste** di eventi e concerti che implicino **assembramenti in spazi aperti** nonché alla sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (art. 6);
- all'accesso di visitatori alle **strutture residenziali**, socio-assistenziali, socio-sanitarie e *hospice* (art. 7, commi 1 e 2);
- **all'accesso ad una serie di luoghi e attività** quali: i musei, istituti e luoghi della cultura, mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra o di contatto, centri benessere, centri termali parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, - attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo nonché ai corsi di formazione privati, svolti in presenza, (art. 8, commi 1 e 2);
- alla misura **dell'isolamento fiduciario** per un periodo di dieci giorni per i **viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale** in caso di esito positivo al test molecolare o antigenico (art. 11, comma 2).

Inoltre, il **terzo periodo** del comma 1, nel richiamare il rispetto dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020¹⁹, disciplina la **devoluzione dei proventi della sanzioni amministrative pecuniarie** prevedendo che:

- se l'illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, le somme riscosse debbano essere devolute allo Stato;
- se l'illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti delle regioni, delle province e dei comuni, le somme riscosse debbano essere devolute, rispettivamente, alle regioni, alle province e ai comuni.

Il **quarto periodo** del comma 1 prevede l'obbligo **a carico dei titolari o dei gestori di determinati servizi e attività**, di **verificare** che **l'accesso** a questi ultimi avvenga **nel rispetto delle disposizioni di legge**. Si tratta in particolare dei servizi e attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge in esame (*vedi sopra*), nonché di cui alle seguenti disposizioni del decreto legge n. 221 del 2021 in corso di conversione:

- articolo 4, comma 2, che prevede l'obbligo di indossare i **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** per spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto; divieto nei suddetti luoghi, di consumo di cibi e bevande al chiuso;
- articolo 5 che prevede che il **consumo di cibi e bevande al banco**, al chiuso, nei servizi di ristorazione sia consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 conseguenti a vaccinazione o guarigione;
- articolo 8, comma 1 che subordina al possesso di certificazione verde Covid generata da vaccinazione o guarigione **l'accesso ad una serie di luoghi e attività** quali: i musei, istituti e luoghi della cultura, mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra o di contatto, centri benessere, centri termali parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo.

Le **verifiche** relative al **possesso delle certificazioni verdi Covid** sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (**quinto periodo** del comma 1).

La disposizione rinvia al decreto emanato ai sensi del comma 10 dell'articolo 9 del citato D.L. n. 52 - in base al quale è stato emanato il [D.P.C.M. 17 giugno 2021](#) (come modificato, per l'ambito scolastico, dal successivo [D.P.C.M. 10 settembre 2021](#)) - per le modalità di verifica - da parte dei titolari o gestori dei servizi e delle attività - del possesso della certificazione verde COVID-19. Si ricorda che, in base

¹⁹ D.L. 16 maggio 2020, n. 33 (*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2020, n. 74.

al suddetto D.P.C.M., la verifica, in virtù del *QR Code* presente sul certificato, si limita ad accertare la sussistenza di una certificazione in corso di validità, nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario, con esclusione dell'acquisizione - da parte del dispositivo di lettura del *QR Code* - degli altri dati personali contenuti nel certificato (tra i quali anche la situazione soggettiva attestata dal certificato e inerente alla vaccinazione, alla guarigione o al test); tale operazione è possibile anche in base alla presentazione di una versione cartacea del certificato. L'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità, ai fini della verifica di corrispondenza dei suddetti dati anagrafici; in merito, la [circolare](#) del Ministero dell'interno del 10 agosto 2021, prot. n. 15350/117/2/1, afferma che la richiesta da parte del verificatore è fatta su base discrezionale e che comunque essa è necessaria quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

E' comunque fatto salvo, dalla disposizione in commento, quanto previsto per le strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e *hospice* dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 (in corso di conversione), il quale precisa che, nelle more della modifica del D.P.C.M. 17 giugno 2021 sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo.

Infine il **sesto periodo** del comma 1 prevede l'applicazione della **sanzione amministrativa accessoria**, a partire dalla terza violazione, **della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni**, prevista dall'articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 per le violazioni delle disposizioni relative all'accesso ai servizi e alle attività di cui:

- all'articolo 9-bis, comma 1, lettere a-bis), e) e g-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52: accesso agli alberghi e altre strutture ricettive e alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (*vedi sopra*)
- al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, articolo 4, comma 2 (obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per spettacoli etc.), articolo 5 (consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione) e articolo 8, commi 1 e 2 (possesso di certificazione verde Covid generata da vaccinazione o guarigione l'accesso ad una serie di luoghi e attività nonché per i corsi di formazione privati) (*vedi sopra*).

L'art. 13, comma 1, terzo periodo, del DL 52/2021 prevede che dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, **la sanzione amministrativa accessoria** della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.

Articolo 5
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'**articolo 5** stabilisce che dall'attuazione del presente decreto-legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri e che le amministrazioni interessate provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili allo svolgimento dei relativi adempimenti.

Articolo 6
(Entrata in vigore)

L'**articolo 6** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **31 dicembre 2021**.